Convenzione stipulata in data 10/12/2015 con protocollo: n. 5110/C27g

CONVENZIONE DI TIROCINIO
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
(Legge 107/2015, Art.1, c.33 segg.)

TRA

LICEO "G. B. BODONI" SALUZZO - ENTE PUBBLICO M.I.U.R.

Via Donaudi, 24 - 12037 – Saluzzo (CN)

Codice fiscale: 85004070042

Rappresentato da: Prof. Lorenzo Rubini nato a Torino (TO) il 31/05/1963 d'ora in poi denominato «soggetto promotore»

E

Ente: COMUNE DI TARANTASCA

Via Vittorio Veneto, 21 CAP. 12020 Tarantasca (CN)

PARTITA IVA: 01895810040

Codice fiscale: 80001850041

Rappresentato da: SINDACO Sig.ra GIORDANO Bruna nata il 16/12/1955

d'ora in poi denominato «soggetto ospitante»,

premesso che:

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola- lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;
- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1°, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859 e successive modificazioni ed integrazioni (legge 20 gennaio 1999 n. 9).

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 il soggetto ospitante si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture un soggetto in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore LICEO "G.B. BODONI SALUZZO" – ENTE PUBBLICO - ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo

dell'art. 18 della legge 196 del 1997 e della circolare del Ministero del lavoro n. 92 del 15 luglio 1998 e della L.107/15, art.1, commi 33-43.

Art. 2

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata, verificata, seguita e valutata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor interno e tutor esterno;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenze in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni I.N.A.I.L. e per la responsabilità civile.

Art. 3

Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro mediante comunicazione all'I.N.A.I.L., nonché per la responsabilità civile presso la compagnia Assicuratrice Milanese spa di San Cesario sul Panaro (MO) operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
2. Il soggetto promotore organizza la formazione sulla sicurezza, come da dettagli presenti sul libretto di tirocinio.

Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:
a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
e) rispettare gli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

L'azienda / ente ospitante si impegna a:

- favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante conoscenza delle tecnologie, dell'organizzazione aziendale nonché la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro;
- designare il "tutor aziendale esterno" incaricato di seguire il tirocinante.

L'esperienza del tirocinante può svolgersi in più settori operativi della medesima organizzazione lavorativa.

Il soggetto ospitante è tenuto, ai sensi del D. Lgs 81/08 in tema di sicurezza e salute dei lavoratori, a:

-formare ed informare i tirocinanti in merito ai rischi connessi all'impresa;
-attivare la sorveglianza sanitaria ove prevista;
-fornire dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) ove previsto;
-rispettare norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
-garantire che le condizioni di sicurezza connesse alle attività previste dal progetto di alternanza scuola- lavoro siano adeguatamente valutate nel DVR o documentazione relativa d'azienda.

Qualora sussistano rischi specifici in base al documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28 del citato decreto legislativo 81/2008, sarà cura della struttura ospitante accertare preliminarmente l'assenza di controindicazioni alle attività a cui gli studenti saranno destinati.

(Firma per il soggetto promotore) (Firma per il soggetto ospitante)

Il Dirigente Scolastico

Prof. Lorenzo Rubini

COMUNE DI TARANTASCA * Prov. di Cuneo *

IL SINDACO
(Giordano Bruno)